

ORDINANZA SINDACO

N. 102 DEL 29-10-2024

Oggetto: MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IN ARIA AMBIENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA DI CUI ALLA DGR 1555 DEL 14/10/2024

IL SINDACO

Considerata la particolare conformazione del territorio comunale e la dislocazione delle principali fonti di possibile inquinamento

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1555 del 14/10/2024 ad oggetto: *“Dir. 2008/50/CE; D.lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2024/2025 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”*;

RITENUTO necessario recepire le nuove misure contingenti 2024/2025 di cui trattasi, proposte dalla Regione Marche, attraverso la suddetta DGR n. 1555/2024, le misure previste nella suddetta deliberazione allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini;

RILEVATO che la DGR n. 1555/2024 agli artt. 6 e 7 dell’allegato A invita ad adottare provvedimenti al fine della riduzione dell’emissione delle polveri sottili inerenti alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) e al riscaldamento degli edifici pubblici e privati;

CONSIDERATA la particolare conformazione del territorio comunale e la dislocazione delle principali fonti di possibile inquinamento;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare i provvedimenti individuati per la tutela della salute pubblica;

VISTI:

- l'articolo 32, comma 3, della legge 23.12.1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;
- l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 03.03.1982, n. 7;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

per il periodo invernale considerato tra il 1 novembre ed il 15 aprile dell'anno successivo, per l'ambito territoriale del Comune di Montelupone come indicato nella perimetrazione riportata nella mappa allegata, quanto disposto negli articoli di seguito riportati.

Articolo 1. Finalità

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, nelle zone urbane del territorio regionale a rischio di superamento dei suddetti limiti di normativa, cioè nelle zone urbane dei Comuni della zona COSTIERA E VALLIVA di cui alla DAALR 116/2014, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, e ciò in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007.

Articolo 2. Generalità - Natura giuridica dei provvedimenti che impongono le misure e sanzioni.

Le presenti misure sono attuate dal Comune mediante la presente Ordinanza Sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Leggi sull'ordinamento Enti Locali e, qualora ne ricorrano i presupposti, dall'art. 650 del Codice penale. Potranno essere effettuati controlli a campione, anche tramite soggetti terzi incaricati, sulle attività produttive e, ai sensi della dell'art. 2 L.R. 19/2015 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici", sugli impianti di riscaldamento installati negli edifici.

Articolo 3 - DURATA

- le misure contenute nella presente Ordinanza sono vigenti fino al 15 aprile 2025;
- la presente Ordinanza è tacitamente vigente nelle annualità successive, pari periodo dal 1 novembre del vigente anno civile ed il 15 aprile dell'anno successivo;

- tutto ciò, fatta salva l'emissione di nuova Ordinanza che rettifichi le presenti disposizioni.

Articolo 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito territoriale del Comune di Montelupone come suindicato dove dovranno essere rispettate le disposizioni che seguono.

Articolo 5 – MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLI STRADALI

Nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14.30-18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni delle festività nazionale che vi ricadono, è vietata la circolazione dei veicoli a motore della categorie M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 (in vigore dal 30/06/2022), Euro 2 (in vigore dal 01/01/2023), Euro 3 (in vigore dal 01/01/2024), ad esclusione di quelli iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico di cui al Decreto MIT 17/12/2009 come stabilito dal DM 24/01/2022.

5.3 Categorie di veicoli per i quali sono stabilite limitazioni alla circolazione:

- Autoveicoli ai sensi Art. 54 D.Lgs 285/1992 a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Autoveicoli ai sensi Art. 54 D.Lgs 285/1992 a motore benzina di omologazione ante Euro, Euro 1;
- Motoveicoli ai sensi Art. 53 D.Lgs 285/1992 con motore di omologazione ante Euro;
- Ciclomotori ai sensi Art. 52 D.Lgs 285/1992 a motore termico di omologazione ante Euro.

5.3.1 Eccezioni al divieto. Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione:

- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;

- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

Articolo 6 - MISURE INERENTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Industriali, Artigianali, Commerciali, Agricole)

6.1 Giorni e fasce orarie

Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.2 Attività autorizzate

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.3 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione, prescrizioni e scadenze

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.4 Divieto di utilizzo di olio combustibile

È stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7 - MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

7.1 Giorni e fasce orarie

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.2 Impianti termici

E' possibile impiegare nelle unità immobiliari singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti aperti o chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, da utilizzarsi per il riscaldamento degli ambienti

interni o per la produzione di acqua sanitaria, purché abbiano una classe di qualità pari o superiore alla “Classe 3 stelle”, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla Tabella 1 che segue, estratta dall’Allegato 1 del citato D.M.;

Vige divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, qualora nell’unità immobiliare sia presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Tabella 1 - Classificazione dei generatori di calore e relative classi di qualità per la certificazione

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	20	35	100	250	88
Caldaie	20	10	150	200	87
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	15	10	130	100	91

Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K (%)
Camini aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o cippato)	20	15	145	250	90

7.2.1 Eccezioni

È comunque sempre consentita la combustione di biomassa solida per la sola cottura domestica dei cibi.

7.2.2 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

7.2.3 Ulteriori indicazioni sugli impianti a biomassa solida

Si ritiene inoltre opportuno indicare alla cittadinanza di orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso apparecchi di classe 4 o 5, non potendo escludere che i futuri provvedimenti, su indicazione Regionale, possano disporre il divieto di utilizzo di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.2.4 Manutenzione impianti

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni precedenti, nell'anno in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.3 Divieto di utilizzo di olio combustibile

Circa il divieto di utilizzo di olio combustibile sugli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, si richiama che gli impianti termici civili di cui al D. L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10, dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

È fatto obbligo a tutti gli interessati di osservare la presente ordinanza, siano essi cittadini, utenti in genere, professionisti esterni e associazioni di categoria.

I N C A R I C A

L'Ufficio di Polizia Locale del Comune:

- di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto;
- di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Montelupone.

che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica;
- Provincia di Macerata - Settore Gestione del territorio e ambiente;
- ARPAM Dipartimento Territoriale di Macerata;
- Prefetto di Macerata;
- AST Macerata - Dipartimento di Prevenzione;

A V V I S A

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio.

IL SINDACO
F.to Dott. Rolando Pecora